



EDILIZIA



A scuola di ponteggi

Entro il 23 febbraio 2008 vanno frequentati i corsi obbligatori per i lavoratori addetti ai ponteggi

Non c'è più molto tempo. Scade infatti il 23 febbraio 2008 la possibilità per le imprese edili di formarsi e di formare le proprie maestranze nel corretto uso dei ponteggi. Si tratta di un importante adempimento che punta ad aumentare la sicurezza nei cantieri edili. Un tema che ci vede da sempre in prima linea, commenta Sergio Bene-



Il presidente Ceav Sergio Benetello

tello, Presidente della Cassa Edile Artigiana Veneta e chiaramente anche in questo caso non potevamo che svolgere un ruolo di primo piano. Abbiamo stabilito di destinare parte del fondo sicurezza per ridurre l'impegno economico delle imprese nostre socie: 250 euro per ogni dipendente che vengono erogate alle ditte a parziale copertura della spesa da sostenere.

Nei primi quattro mesi dell'anno siamo riusciti a coinvolgere già un buon numero di addetti, interviene Giuliano Pizzo, Vicepresidente CEAV, che snocciola un po' di dati: duemilatrecento tra titolari, soci, collaboratori e lavoratori dipendenti già formati grazie alla realizzazione di ben 110 corsi a livello regionale. Ma, come capita spesso nel nostro Paese, ora che si avvicina la

scadenza entriamo nella "zona calda". Tutti si affrettano a chiedere chiarimenti, spiegazioni e soprattutto nuovi corsi. Nei primi quindici giorni di novembre abbiamo già dovuto calendarizzare 25 corsi per oltre 620 persone. Un appello da parte di Presidente e Vicepresidente. Ci siamo posti l'obiettivo di "formare" almeno 6mila

addetti prima della scadenza data dalla legge. Ci rivolgiamo quindi a tutte le aziende nostre socie (che sono più di 5mila) affinché si rivolgano agli enti formativi che si trovano elencati in fondo a questa pagina, e che sono a loro disposizione per definire date e modalità di partecipazione. Ci aspettiamo una adesione molto più che significativa.



Il vicepresidente Ceav Giuliano Pizzo

Con il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235, entrato in vigore il 19 luglio 2005, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2001/45/CE. Il decreto disciplina l'utilizzo delle attrezzature che proteggono dai rischi derivanti dal lavoro in quota.

In particolare l'articolo 36-quater, nel descrivere gli obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego di ponteggi, prevede che ad effettuare le operazioni di montaggio, modifica e smontaggio dei ponteggi siano lavoratori formati in maniera specifica.

Dispone, inoltre, che le operazioni sui ponteggi siano sorvegliate da "Preposti", a loro volta formati in maniera specifica e adeguata.

Gli obblighi di formazione per gli "Addetti al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi"

Il D.Lgs. 626/94, tra gli obblighi del datore di lavoro relativi ai ponteggi, prevede:

che i ponteggi vengano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un Preposto e ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste; che tale formazione abbia carattere teorico-pratico.

Caratteristiche dell'attività formativa

La formazione deve essere effettuata in orario di lavoro e senza oneri economici per i lavoratori.

La durata minima complessiva del corso (28 ore) va divisa in una parte teorica (14 ore) e in una parte pratica (14 ore).

Si prevede il rilascio di un attestato di frequenza (un vero e proprio "patentino") solo a seguito del superamento di una prova teorica (questionario a risposte multiple) e di una pratica finale (montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggio; realizzazione di ancoraggi).

Gli operatori che hanno conseguito l'attestato devono svolgere un aggiornamento periodico teorico-pratico (almeno 4 ore) da effettuarsi ogni 4 anni.

Lo stesso percorso formativo è previsto per gli addetti al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi e per i Preposti.

Chi deve effettuare l'attività formativa

Devono effettuare l'attività formativa obbligatoria, e ottenere il Patentino, tutti gli operatori addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi ed alla sorveglianza su tali operazioni (i Preposti).

Poiché nell'attività di cantiere sono previste una molteplicità di figure diverse (lavoratori, datori di lavoro, autonomi prestatori d'opera, autonomi in appalto, collaboratori famigliari) che operano sui ponteggi, è opportuno approfondire la situazione delle singole figure.

Non è previsto l'obbligo del Patentino per i semplici utilizzatori dei ponteggi: tali soggetti dovranno comunque essere formati dal datore di lavoro sulle modalità di lavoro da seguire utilizzando i ponteggi.

1) Lavoratori con rapporto di subordinazione.

Devono ottenere il patentino qualsiasi sia il loro rapporto di lavoro con il datore di lavoro (a tempo pieno, part time, rapporto di lavoro speciale), anche se l'attività di addetto al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi non viene svolta con continuità.

2) Soci di società che operano per la società stessa



250 euro di Contributo Ceav per chi segue i corsi

Presso gli enti di formazione del Veneto sotto elencati sono aperte le iscrizioni ai corsi obbligatori per Preposti e Lavoratori addetti al montaggio/smottaggio ponteggi, previsti dal D.Lgs. 235/2003.

In seguito all'accordo stipulato tra le parti sociali, CEAV riconosce alle imprese un contributo

di euro 250 a parziale copertura delle spese da queste sostenute per la partecipazione ai suddetti corsi dei propri dipendenti.

Il beneficio è riservato alle imprese iscritte alla Ceav, in regola con i versamenti e gli accantonamenti previsti, indipendentemente dall'essere aderenti ad associazioni di categoria, sempre



che i corsi siano effettuati presso gli enti formativi sotto riportati, ai quali ci si può rivolgere per ulteriori informazioni.

sa

Devono ottenere il patentino poiché sono equiparati ai lavoratori subordinati. E' inoltre opportuno che sia conseguito poiché non è improbabile che assumano il ruolo di Preposti.

3) Titolari individuali senza dipendenti

Per queste figure, la situazione non è chiara, ma pur in mancanza di un'interpretazione certa, le seguenti considerazioni spingono a considerare il patentino da addetto al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi obbligatorio anche per questi operatori.

4) Titolare individuale di impresa con lavoratori subordinati

Sembrirebbe escluso dall'obbligo del patentino, e l'interpretazione è probabilmente corretta, non rientrando in nessuna delle categorie precedenti. Subentra però l'obbligo della presenza di un Preposto, munito di patentino, che sorvegli le operazioni effettuate dagli addetti al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi.

Tale incarico, nelle imprese artigiane, non può che esse-

re assunto direttamente dal datore di lavoro (o da uno dei soci, in caso di società).

5) Collaboratori familiari

Anche in questo caso la risposta non è facile. In assenza di certezze (diverso il caso tra impresa familiare e altri rapporti di collaborazione pur tra familiari), è consigliabile che il collaboratore familiare ottenga il patentino di addetto al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi.

taggio dei ponteggi, quanto meno per evitare rischi di incriminazione nella malaugurata ipotesi in cui si verifici un infortunio al collaboratore durante l'attività di montaggio.

Da quando scatta l'obbligo del patentino per gli addetti al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi

L'obbligo di frequentare l'attività formativa e conseguire il patentino è già vigente per operare come addetto al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi e/o Preposto.

La norma ha però definito un periodo transitorio nel quale possono operare senza patentino i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto (19 luglio 2005) abbiano svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi.

Tali operatori possono/devono frequentare il corso di formazione e conseguire il patentino **entro il 23 febbraio 2008**, nuovo termine recentemente definito con circolare ministeriale e regionale (precedentemente era fissato al 19 luglio 2007).

Fino al conseguimento del patentino i lavoratori/Preposti con esperienza precedente possono autocertificare la stessa ai sensi di legge e sotto la propria responsabilità. L'autocertificazione deve in ogni caso fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.

Le sanzioni

Nel caso in cui operino addetti al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi o Preposti non muniti di patentino la sanzione applicabile al datore di lavoro è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da euro 1.549 a euro 4.131.

I casi in cui la sanzione è applicabile sono i seguenti:

- ✓ Montaggio, modifica e smontaggio di ponteggi a parte di operatori che non hanno conseguito il Patentino di Addetti al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi (salvo i casi di esclusione temporanea visti sopra). Ciò significa che non è sufficiente la presenza in azienda di un soggetto con il Patentino di Pontista bensì che tutti coloro che operano montando, modificando o smontando un ponteggio devono conseguire il patentino, in questo modo acquisendo la qualifica di addetto al montaggio - modifica - smontaggio dei ponteggi.
- ✓ Mancata designazione del Preposto al montaggio - si ricorda che tale incarico può, nelle imprese artigiane, essere assunto solo dal datore di lavoro (o da uno dei soci nel caso di società).
- ✓ Designazione di un Preposto non munito di patentino.

GLI UFFICI A CUI RIVOLGERSI PER I CORSI

CENTRO CONSORZI

Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno
Sede formativa: Via Gresal 5/e - Sedico (BL)
Tel. 0437/852126 fax 0437/856231
Sito: www.centroconsorzi.it
Email: info@centroconsorzi.it

UPA FORMAZIONE scari

Unione Provinciale Artigiani di Padova
Piazza De Gasperi, 22 - 35100 Padova
Tel. 049/8206519 fax 049/658255
Sito: www.upa.padova.it
Email: upa.formazione@upa.padova.it

CONFARTIGIANATO SERVIZI srl

Associazione Provinciale Artigiani Rovigo
Viale Porta Po, 87 - 45100 Rovigo
Tel. 0425/474772 fax 0425/474890
Sito: www.artigianato.rovigo.it
Email: formazione@artigianato.rovigo.it

CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE srl

Confartigianato della Marca Trevigiana
Viale della Repubblica, 108 - 31100 Treviso
Tel. 0422/433250 fax 0422/269742
Sito: www.confartigianatomarcatrevisiana.it
Email: info.formazione@confartigianatomarcatrevisiana.it

CON-SER srl

Unione Provinciale Artigiani di Venezia
Via Lombardi, 1 - 30030 Marcon (VE)
Tel. 041/5952952 fax 041/5956581
Sito: www.con-ser.ve.it
Email: segreteria@con-ser.ve.it

CESAR srl

Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza
Via E. Fermi, 134 Zona Pomari - 36100 Vicenza
Tel. 0444/960100 fax 0444/960581
Sito: www.artigiani.vi.it
Email: cesar@artigiani.vi.it

UPA SERVIZI srl

Associazione Artigiani della Provincia di Verona
Via Selenia, 16 - 37135 Verona
Tel. 045/9211562 fax 045/9211574
Sito: www.artigianupa.vr.it
Email: formazione@artigianupa.vr.it

IPIAPA srl - Istituto Provinciale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale dei Lavoratori Autonomi

Via S. Giuseppe 21/b - 31015 Conegliano
Tel. 0438/412318 fax 0438/426021
Sito: www.ipiapa.it
Email: info@ipiapa.it

CEAV
CASSA
EDILE
ARTIGIANA
VENETA

Via F.lli Bandiera, 35
30175 Marghera (VE)
tel. 041 930320
fax 041 930719
www.ceav.it
info@ceav.it